



STATUTO
DELLA PROVINCIA DI UDINE

[...]

CAPO I

II Presidente della Provincia

Art. 10

(Competenze e poteri del Presidente della Provincia)

1. Il Presidente della Provincia è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Provinciale.
2. Il Presidente della Provincia nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicepresidente, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione da tenersi entro il termine di 15 giorni dalla proclamazione. Nella stessa seduta illustra le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
3. Il Consiglio, entro i successivi 15 giorni, discute ed approva, in apposito documento, le linee programmatiche di mandato. Ciascun Consigliere ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento del Consiglio.
4. Dopo il primo anno e, poi, con cadenza annuale, in occasione dell'approvazione del Conto Consuntivo, il Consiglio, con documento separato sottoposto a votazione, verifica l'attuazione delle linee programmatiche di Governo.
5. Il Presidente può, nel corso del mandato, proporre l'integrazione delle linee programmatiche. Su tale documento il Consiglio è chiamato a deliberare.
6. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Presidente della Provincia presenta all'organo consiliare, per l'approvazione, il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.
7. Il Presidente della Provincia può revocare motivatamente uno o più Assessori, dandone comunicazione al Consiglio.
8. Il Presidente della Provincia è l'organo responsabile dell'amministrazione della Provincia.
9. Il Presidente della Provincia rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici.

10. Il Presidente della Provincia indirizza agli Assessori le direttive in attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio, nonché quelle connesse con la propria responsabilità di direzione generale della Provincia; concorda con gli Assessori le dichiarazioni pubbliche che essi intendono rendere ogni qual volta queste possano avere riflessi sulla politica generale della Provincia.

11. Spettano al Presidente della Provincia, oltre agli altri compiti attribuitigli dalla legge e dalle altre norme del presente Statuto, i seguenti compiti:

- a) distribuire le materie, sulle quali la Giunta Provinciale deve deliberare, tra i componenti della Giunta, in relazione alle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate;
- b) promuovere iniziative per assicurare che gli uffici della Provincia, le aziende speciali, le istituzioni, le società con prevalente capitale provinciale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Provinciale e in coerenza con gli indirizzi di attuazione approvati dalla Giunta;
- c) rappresentare la Provincia in giudizio e firmare il mandato alla lite;
- d) esprimere i pareri a enti o organi esterni alla Provincia che la legge non attribuisce alla competenza del Consiglio Provinciale o che lo Statuto e i regolamenti non attribuiscono alla competenza del Segretario Generale, del Direttore Generale, se nominato, o dei dirigenti;
- e) adottare le diffide, le sanzioni, le ordinanze, i decreti, le autorizzazioni e altri atti di consenso comunque denominati che lo Statuto e i regolamenti non attribuiscono alla competenza del Segretario Generale, del Direttore Generale, se nominato, o dei dirigenti;
- f) emanare, in casi eccezionali, ordinanze in conformità alle leggi e ai regolamenti, anche per misure eccezionali relative a situazioni di urgente necessità.

12. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente della Provincia provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, società, aziende ed istituzioni.

Non possono essere nominati o designati a far parte di consigli di amministrazione delle società, enti, aziende ed istituzioni nelle quali partecipa la Provincia, soggetti che hanno subito condanne per reati previsti dal Titolo II del Libro II del Codice Penale: Tale divieto vale anche per quanti, per gli stessi reati, hanno patteggiato la pena ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale e si estende per un periodo di cinque anni dalla data del patteggiamento: Coloro che alla data dell'entrata in vigore del presente Statuto ricoprono tali incarichi e si trovino nelle condizioni sopra indicate, decorsi trenta giorni sono dichiarati decaduti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, tutti coloro che ricoprono le cariche di cui sopra, devono rendere formale dichiarazione al Presidente della Giunta Provinciale di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dal presente articolo. Le altre ineleggibilità o incompatibilità sono regolate dalle leggi statali o regionali vigenti, applicabili alla Provincia.

Salvo quanto disposto dalle vigenti norme statali e regionali relativamente alle cause di ineleggibilità e incompatibilità, la carica di Presidente e di Assessore di Provincia e di Presidente del Consiglio Provinciale è incompatibile con quella di Sindaco e di Assessore Comunale.

L'ufficio di Presidente della Provincia, di Assessore e Consigliere Provinciale è incompatibile con il ruolo di amministratore di enti, società e consorzi nei quali la Provincia abbia una partecipazione di controllo o comunque superiore al 10 per cento, o di società collegate con i predetti enti, società o consorzi, salvo che ciò non sia obbligatoriamente previsto per legge.

Restano confermate fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il termine del mandato politico-amministrativo in corso alla data di entrata in vigore della L. R. n.

21/2003, le nomine e le designazioni effettuate prima dell'entrata in vigore della stessa legge.

Non determina il sorgere di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di Presidente, Assessore e Consigliere Provinciale l'assunzione della carica di amministratore di società di capitali controllata o di consorzio partecipato quando il Consiglio Provinciale abbia deliberato lo Statuto della società controllata o del consorzio partecipato ove siano previsti, tra gli amministratori, rappresentanti appartenenti agli organi elettivi e collegiali della Provincia e purché il Consiglio Provinciale abbia assunto, in tal senso, la delibera di indirizzi prevista dall'art. 50, comma 8 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

13. Il Regolamento del Consiglio stabilirà le modalità per garantire forme di pubblicità periodica relative alle cariche in società di capitali o consorzi, assunte dai propri amministratori e Consiglieri, con l'indicazione degli eventuali emolumenti percepiti in connessione con dette cariche.

14. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

15. Il Presidente della Provincia nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, nonché dal presente Statuto e dai regolamenti provinciali.